

## BibLus-net

Newsletter 625 del 1° agosto 2019

*In questo numero:*



Focus

[Tutto quello che occorre sapere sul sismabonus: agevolazioni e cessione del credito](#)




Fisco

[Installazioni, modifiche e verifiche ascensori: quale aliquota IVA si applica?](#)



Opere edili

[Manutenzione immobili abusivi: è sempre illegittima](#)



Professioni tecniche

[Riscatto anni di laurea e periodi non retribuiti, i nuovi chiarimenti dell'Inps](#)



Opere edili

[Dossier ANCE sulle variazioni essenziali](#)



Rinnovabili

[Aggiornato a luglio il Catalogo degli apparecchi domestici per gli incentivi del Conto Termico](#)



Opere edili

[Imposta di bollo per la denuncia di opere in cemento armato](#)



Lavori pubblici

[Decreto di attuazione della legge Crescita: i dettagli relativi ai fondi per i piccoli Comuni](#)



Professioni tecniche

[Geologi contro NTC 2018, il Tar Lazio respinge il ricorso](#)



Varie e brevi

[Voucher innovation manager, dal 27 settembre al 25 ottobre la domanda d'iscrizione](#)




Fisco  
Immobili nel reddito di lavoro autonomo, ecco la guida dei commercialisti



Fisco  
Ok alla cessione del credito ecobonus dal figlio incapiente al genitore finanziatore



Lavori pubblici  
Dal CIPE finanziamenti per strade, ferrovie, dissesto idrogeologico e sport




Sicurezza  
Nuove barriere di sicurezza in autostrada, le linee guida del Mit



Rinnovabili  
Contatore Conto Termico 2.0, aggiornato al 1° luglio 2019



Opere edili  
Locali caldaia e trattamento acqua impianti per la climatizzazione: due nuove norme UNI



## Tutto quello che occorre sapere sul sismabonus: agevolazioni e cessione del credito



Sismabonus: interventi in regime ordinario e condominiale, acquisto di case antisismiche, modalità di cessione del credito d'imposta e sconto sul corrispettivo dovuto

In questo focus proponiamo un approfondimento sull'agevolazione fiscale, il cosiddetto “**sismabonus**”, che riguarda le seguenti costruzioni situate nelle zone sismiche 1, 2 e 3:

- abitazioni (prima e seconda casa)
- attività produttive
- parti comuni condominiali

Nell'ambito dei lavori di recupero del patrimonio edilizio rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per **realizzare interventi antisismici**, con particolare riguardo all'esecuzione delle opere per la messa in sicurezza statica degli edifici.

La detrazione, che può arrivare fino ad un massimo dell'85%, e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, è valida per le spese sostenute **dal 2017 fino al 2021**.

Per gli **interventi condominiali** è possibile **cedere il corrispondente credito** in alternativa alla fruizione della detrazione.

In merito agli interventi antisismici, si può usufruire di una maggiore detrazione nei seguenti casi:

- quando dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico, che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% delle spese sostenute;
- se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80% delle spese sostenute.

Inoltre, con l'entrata in vigore della *legge Crescita*, per gli interventi di adozione di misure antisismiche è prevista la possibilità di optare, in luogo della detrazione, per un **contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

## Le norme di riferimento

L'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del *Tuir (dpr 917/86)* prevede per gli interventi antisismici una detrazione del 36%, da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000 euro. Successivamente la percentuale di detrazione è stata elevata al 50% e la spesa massima portata a 96.000 euro.

### Articolo 16-bis, comma 1 lettera i) Tuir

L'articolo 16-bis del Tuir prevede agevolazioni fiscali per una serie di interventi edilizi, in particolare, la lettera i) fa riferimento a interventi antisismici:

*“i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edile necessari al rilascio della suddetta documentazione.*

*Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari “.*

## Legge 90/2013

Il *dl 63/2013*, e la successiva legge di conversione n. 90/2013, ha poi previsto la possibilità di detrarre una **percentuale maggiore** rispetto a quanto previsto dall'art. 16-bis del Tuir nel caso di interventi antisismici.

In particolare, nella sua ultima formulazione, l'art. 15 del *dl 63/2013* riporta:

*1. Nelle more della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale, finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento dell'efficienza idrica e del rendimento energetico degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16.*

*Nella definizione delle misure e degli incentivi di cui al primo periodo è compresa l'installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione*

*mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi.*

## **Legge di Bilancio 2017**

La *legge di Bilancio 2017* ha prorogato **fino al 2021** la detrazione IRPEF/IRES delle spese sostenute, sino ad un ammontare **massimo di 96.000 euro**, per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva, situati nelle zone ad alta pericolosità sismica.

La detrazione può essere recuperata in **5 quote annuali** in sede di dichiarazione dei redditi.

La percentuale di detrazione è ora pari al:

- **50%** per gli interventi “antisismici” eseguiti sulle parti strutturali che non conseguono miglioramenti nella classe sismica
- **70%** se l'intervento riduce il rischio sismico di 1 classe
  - **75%** se l'intervento è riferito a parti comuni condominiali e riduce il rischio sismico di 1 classe
- **80%** se l'intervento riduce il rischio sismico di 2 classi
  - **85%** se l'intervento è riferito a parti comuni condominiali e riduce il rischio sismico di 2 classi

A tal riguardo, si ricorda che è stato emanato il decreto del MIT che definisce le *linee guida per la classificazione del rischio sismico* delle costruzioni e le modalità d'attestazione da parte dei professionisti abilitati dell'efficacia degli interventi effettuati.

Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente considerate, anche se accatastate separatamente. Gli interventi edilizi effettuati sulla pertinenza non hanno, infatti, un autonomo limite di spesa, ma rientrano nel limite previsto per l'unità abitativa di cui la pertinenza è al servizio.

## **Legge di Bilancio 2018**

La *legge di Bilancio 2018* ha previsto poi una super-detrazione per particolari **interventi su edifici condominiali**.

Entrando nello specifico, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente a:

- riduzione del rischio sismico
- riqualificazione energetica

spetta, in alternativa alle detrazioni previste per l'ecobonus maggiorato 70%-75% (comma 2-quater art. 14 dl 63/2013) e per il sismabonus (art.16 comma 1 quinquies):

- una detrazione dell'80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore
- una detrazione dell'85%, ove gli interventi determinino il passaggio a due classi di rischio inferiori

Il tetto di spesa è pari a 136.000 euro per ogni unità immobiliare del condominio.

Dal 2018, inoltre, tra i beneficiari dell'agevolazione sono inclusi anche gli istituti autonomi per le case popolari ed i soggetti con finalità analoghe.

## **Le novità della legge Crescita**

Con la pubblicazione della legge di conversione del *dl n. 34/2019 (decreto Crescita)* vengono introdotte due importanti novità riguardo le detrazioni fiscali per l'adeguamento sismico degli edifici:

- con l'art. 8 della nuova legge, in applicazione dell'art 16 della legge n. 90/2013, si prevede l'estensione delle **detrazioni per l'acquisto di case antisismiche** anche per gli immobili situati nelle **zone a rischio sismico 2 e 3** (finora era applicabile solo per le zone 1).
- con l'art. 10 della legge Crescita viene introdotta la possibilità di trasferimento del credito al fornitore tramite uno sconto per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di efficientamento energetico (**ecobonus**) e messa in sicurezza dal rischio sismico (**sismabonus**). In particolare, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, al posto dell'utilizzo diretto delle stesse, ad un contributo di pari ammontare, sotto forma di **sconto sul corrispettivo dovuto**, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi; tale sconto sarà rimborsato al fornitore sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in 5 quote annuali di pari importo.

## A chi spetta

La detrazione può essere usufruita sia dai soggetti passivi Irpef sia dai soggetti passivi Ires che sostengono le spese per gli interventi agevolabili, a condizione che possiedano o detengano l'immobile in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico.

L'agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:

- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili adibiti ad attività produttive
- soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari).

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:

- il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado)
- il coniuge separato assegnatario dell'immobile intestato all'altro coniuge
- il componente dell'unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili).

## Acquisto case antisismiche

La legge Crescita estende l'agevolazione del sismabonus **agli acquisti di case antisismiche site nei Comuni delle zone a rischio sismico 1, 2 e 3** cedute dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e derivanti da interventi di demolizione e ricostruzione, anche con variazione volumetrica.

Con tale disposizione, in particolare, **si intendono favorire le operazioni di acquisto di interi fabbricati da parte di imprese di costruzione destinati alla successiva demolizione e ricostruzione**, anche con variazione volumetrica rispetto alla preesistente (ove le norme urbanistiche lo consentano) e il successivo trasferimento delle singole abitazioni, prevedendo il riconoscimento di una detrazione pari a:

- 75% del prezzo di vendita (fino ad un importo massimo di 96.000 euro) se rispetto alla situazione originaria si riduce il rischio sismico di 1 classe

- 85% del prezzo di vendita (fino ad un importo massimo di 96.000 euro) se rispetto alla situazione originaria si riduce il rischio sismico di 2 classi

I trasferimenti delle singole unità immobiliari devono essere effettuati **entro 18 mesi dall'ultimazione dei lavori**.

Essendo i costi di ricostruzione sostenuti direttamente dall'impresa, la detrazione è correlata al prezzo dell'unità immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro l'importo massimo di 96.000:

- detrazione massima pari a 81.600 euro

da recuperare in **5 anni per un importo annuale di euro 16.320 l'anno**.

## Classi di rischio sismico di un edificio

Il MIT ha pubblicato il *decreto contenente le linee guida* per la **determinazione della classe di rischio sismico degli edifici**. Tali classi sono necessarie per stabilire l'entità del sismabonus che varia in funzione del miglioramento di classe ottenuto a seguito dell'intervento.

Il rischio sismico è la misura matematica/ingegneristica per valutare il danno atteso a seguito di un possibile evento sismico.

Le classi di rischio sismico sono le seguenti:

1. classe A+ (minor rischio)
2. classe A
3. classe B
4. classe C
5. classe D
6. classe E
7. classe F
8. classe G (maggior rischio)

La **determinazione della classe di appartenenza di un edificio** può essere condotta secondo due metodi alternativi:

1. metodo convenzionale
2. metodo semplificato

### Metodo semplificato

Il metodo semplificato si basa su una classificazione macrosismica dell'edificio.

È indicato per una valutazione veloce della Classe di Rischio dei soli **edifici in muratura** e può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa, sia per valutare la classe di rischio in relazione all'adozione di interventi di tipo locale.

### Metodo convenzionale

Il metodo convenzionale è applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione.

Esso è basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali NCT 2008 e consente la **valutazione della Classe di Rischio della costruzione**:

- sia nello stato di fatto
- sia nello stato conseguente intervento progettato

Questa metodologia è indicata anche per il calcolo della classe di rischio sismico in caso di acquisti di case antisismiche in zona 1 in edifici oggetto di **interventi di demolizione e ricostruzione**. In tal caso la valutazione della Classe di Rischio della costruzione si valuta per l'edificio nei seguenti casi:

- stato originario (pre-demolizione)
- stato conseguente intervento progettato (post-demolizione)

## Sismabonus e modalità di cessione del credito

**Per i lavori condominiali**, inoltre, viene prevista la possibilità, per ogni condòmino, di cedere la detrazione, **sotto forma di credito d'imposta**, alle imprese esecutrici o a soggetti privati, ma con esclusione degli istituti di credito e degli intermediari finanziari, con facoltà per il cessionario che riceve il credito di successiva rivendita dello stesso beneficio.

Anche in caso di **acquisto case antisismiche**, in alternativa alla detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi, è prevista la facoltà dell'acquirente di optare per la **cessione del credito di imposta**, corrispondente all'importo detraibile secondo quanto previsto dalla legge. Il credito di imposta può essere ceduto a soggetti terzi (privati anche esercenti attività commerciale, diversi da banche o intermediari finanziari), così come attualmente previsto per il "Sismabonus condomini" (articolo 1, legge 232/2016).

Si ricorda che il credito d'imposta:

- **può essere ceduto da parte di tutti i possibili beneficiari della detrazione**, ivi compresi coloro che in concreto non potrebbero fruirne poiché «non tenuti al versamento dell'imposta» (ad es. i soggetti "incapienti"), ed i cessionari del credito
- **può essere oggetto di successiva cessione** da parte del cessionario

Il condòmino può cedere l'intera detrazione a lui spettante, che può essere calcolata, alternativamente:

- sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l'esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile
- tenuto conto delle spese sostenute nel periodo d'imposta dal condominio, anche sotto forma di cessione del credito d'imposta ai fornitori, sempre per la propria quota a lui riferibile

Il cessionario può ricedere a sua volta, in tutto o in parte, il credito d'imposta ottenuto dal condòmino, a condizione che questo sia divenuto "disponibile". Sotto tale profilo, l'Agenzia delle Entrate specifica ulteriormente che il credito d'imposta diventa disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il condominio ha sostenuto la spesa e nei limiti in cui il condòmino cedente abbia contribuito con il pagamento della parte di spesa non ceduta sotto forma di credito d'imposta.

Inoltre, il credito ceduto ai fornitori si considera disponibile dal 10 marzo del periodo d'imposta successivo a quello in cui il fornitore ha emesso fattura comprensiva del relativo importo.

La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

Infine, in caso di verifiche fiscali che accertino la mancanza, in tutto o in parte, dei requisiti per fruire del "sismabonus condomini", da parte del condòmino, ovvero del cessionario (per quel che riguarda, per quest'ultimo, l'indebita fruizione) il credito d'imposta viene recuperato a tassazione, con interessi e sanzioni.

## Lo sconto sul corrispettivo dovuto

Con l'entrata in vigore del decreto legge n. 34/2019 (articolo 10, comma 2), per gli interventi di adozione di misure antisismiche è stata prevista la possibilità di optare, invece che per la



detrazione, per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi.

A quest'ultimo verrà rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha, a sua volta, la facoltà di cedere il credito d'imposta ai suoi fornitori di beni e servizi. Sono escluse ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

Non è possibile, tuttavia, cedere il credito a istituti di credito e a intermediari finanziari.

Un provvedimento del direttore dell'Agenzia definirà le modalità attuative di questa nuova disposizione.

*Prova gratis EdiLus-CRS, il software per la classificazione sismica degli edifici*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Installazioni, modifiche e verifiche ascensori: quale aliquota IVA si applica?



Entrate – l'IVA dipende dall'intervento: installazione e modifica ascensore al 4%, verifiche al 10%, manutenzione non ordinaria al 22%

L'Agenzia delle Entrate risponde alle domande poste da un'associazione in merito all'**aliquota IVA da applicare** per diverse tipologie di intervento da effettuarsi sugli impianti ascensori. In particolare:

- **installazione di ascensori in edifici esistenti** a prevalente destinazione abitativa
- **interventi di modifica degli impianti** finalizzati al miglioramento dell'accessibilità da parte delle persone costrette nelle sedie a ruote
- **operazioni di verifica di sicurezza** richieste dagli enti incaricati dell'espletamento delle verifiche periodiche e straordinarie
- ai canoni contrattuali per servizi eventuali ed ulteriori rispetto a quelli che formano oggetto del contratto di **manutenzione** ordinaria degli ascensori.

Si precisa che i servizi di manutenzione riguardano la disponibilità dell'impresa di manutenzione a garantire l'intervento anche nelle ore festive e notturne; nonché quelli relativi alla fornitura in comodato d'uso di una sim card per il collegamento telefonico dei dispositivi di telesoccorso installati negli impianti.

### Parere dell'Agenzia delle Entrate

In riferimento alle domande avanzate, le Entrate chiariscono quale sia l'aliquota IVA da applicare nei rispettivi interventi di installazione, modifica, verifica e manutenzione degli ascensori:

- **installazione ascensore**, se l'installazione dell'ascensore è effettuata nell'ambito di un appalto che prevede il superamento o l'eliminazione delle barriere architettoniche si applica l'**IVA del 4%** (aliquota minima)



- **modifica ascensore**, qualora sia comprovato che gli interventi di modifica degli impianti siano effettuati in ragione dell'adeguamento degli impianti alle esigenze delle persone con disabilità motorie, si ritiene che agli stessi debba applicarsi l'**IVA con l'aliquota del 4%** (aliquota minima)
- **verifiche ascensori**, le verifiche periodiche e le verifiche straordinarie (di cui agli artt. 13 e 14 del dpr n. 162/ 1999), relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, rispondono all'esigenza di garantire la piena funzionalità e sicurezza degli impianti in questione. Entrambi i tipi di verifica, ha chiarito il Fisco, devono essere assoggettate all'applicazione dell'**aliquota IVA del 10% (aliquota ridotta)**, in quanto riconducibili nell'ambito degli interventi di manutenzione ordinaria
- **manutenzione ascensore**, in merito al quarto quesito l'Agenzia chiarisce che si tratta di servizi eventuali ed ulteriori rispetto a quelli oggetto del contratto di manutenzione ordinaria degli ascensori e non sono assoggettabili ad IVA con l'applicazione dell'aliquota agevolata (10%) ma a quella **ordinaria del 22%**: non sono riconducibili a prestazioni di manutenzione obbligatoria.

Prova gratis FacTus, il software per la fatturazione elettronica

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Manutenzione immobili abusivi: è sempre illegittima



La Cassazione ribadisce che qualsiasi intervento sugli immobili abusivi è illegale, anche l'ordinaria manutenzione: rappresenta la ripresa dell'originaria attività criminosa

Con la sentenza di **Cassazione n. 29984/2019** si ribadisce che qualsiasi intervento, anche di semplice manutenzione, su un immobile abusivo costituisce "*ripresa dell'attività criminosa originaria*" ed è, quindi, egualmente illegittimo.

### I fatti in breve

Nel 2018, a seguito di una procedura espropriativa, due cittadini pugliesi diventano proprietari di un **terreno su cui vi erano 5 fabbricati che risultavano abusivi** (immobili già adibiti dai precedenti proprietari ad abitazioni). Nel decreto di trasferimento della proprietà era tuttavia già prevista la loro demolizione.

Pur consapevoli della non conformità degli immobili alla normativa vigente i nuovi proprietari avevano avviato successivamente dei **lavori di manutenzione** consistenti in:

- tinteggiatura delle pareti interne degli immobili
- sostituzione dei sanitari vecchi e di alcune luci
- collocazione di arredi da esterno.

A seguito del **sequestro preventivo degli immobili**, da parte del giudice per le indagini preliminari, i due indagati ricorrono in Cassazione dichiarando che:





## del periodo riscattato, al finanziamento degli oneri

Dal 29 gennaio 2019 è in vigore il *dl n. 4/2019*, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”. In particolare, l’art. 20 ha introdotto:

- il **nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione**
- un **diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario** da valutare nel sistema contributivo
- disposizioni in materia di riscatti e ricongiunzioni con oneri a carico dei fondi di solidarietà bilaterali.

Con la **circolare n. 106 del 25 luglio 2019**, l’Inps fornisce nuovi chiarimenti per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto sui due nuovi tipo di riscatto, sostituendone il contenuto e apportando alcune modifiche alla precedente *circolare n. 36/2016*.

### Circolare, i contenuti

Ecco in sintesi i contenuti del documento:

- Soggetti beneficiari
- Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio della facoltà di riscatto
  - Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici
  - Determinazione dell’onere di riscatto
  - Presentazione della domanda di riscatto
  - Modalità di versamento dell’onere
  - Istruzioni contabili
- Riscatto dei corsi universitari di studi per periodi da valutare nel sistema contributivo
  - Precisazioni
- Fondi di solidarietà bilaterali
- Finanziamento degli oneri

### Riscatto dei periodi non retribuiti

Si tratta di una misura in via sperimentale per il **triennio 2019-2021 e nella misura massima di cinque anni**, per riscattare i periodi non soggetti ad obbligo contributivo e non già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata presso forme di previdenza obbligatoria.

I soggetti beneficiari sono tutti i lavoratori (esclusi i professionisti iscritti a Casse autonome) privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995; possono essere riscattati, in tutto o in parte nella misura massima di 5 anni anche non continuativi, i periodi successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti al 29 gennaio 2019. Il periodo deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto).

### Riscatto anni di laurea

In base al comma 6 dell’art. 20 del *dl n. 4/2019* consente il recupero degli studi universitari, successivi al 31 dicembre 1995 (da valutare con il sistema di calcolo contributivo) attraverso il versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al 33% del livello minimo imponibile annuo stabilito per gli iscritti alla gestione commercianti (15.878 euro).



*effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.*

## Le schede Regione per Regione

Le Regioni che hanno legiferato in materia sono le seguenti (per ciascuna l'ANCE ha redatto una scheda riepilogativa):

- **Abruzzo** – Art. 5 – LR 52/1989 “*Norme per l’esercizio dei poteri di controllo dell’attività urbanistica ed edilizia, sanzioni amministrative e delega alle Province delle relative funzioni*”
- **Provincia di Bolzano** – Art. 84 – LP 9/2018 “*Territorio e paesaggio*”
- **Emilia Romagna** – Art. 14 bis – LR 23/2004 “*Semplificazione della disciplina edilizia*”
- **Friuli Venezia Giulia** – Art. 40 – LR 19/2009 “*Codice regionale dell’edilizia*”
- **Lazio** – Art. 17 Lazio – LR 15/2008 “*Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia*”
- **Liguria** – Art. 44 – LR 16/2008 “*Disciplina dell’attività edilizia*”
- **Lombardia** – Art. 54 – LR 12/2005 “*Legge per il governo del territorio*”
- **Marche** – Art. 8 – LR 17/2015 “*Riordino e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia*”
- **Piemonte** – Art. 6 – LR 19/1999 “*Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 «Tutela ed uso del suolo»*”
- **Sardegna** – Art. 5 – LR 23/1985 “*Norme in materia di controllo dell’attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative*”
- **Sicilia** – Art. 12 – LR 16/2016 “*Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*”
- **Toscana** – Art. 143 – LR 65/2014 “*Norme per il governo del territorio*”
- **Provincia di Trento** – Art. 92 – LP 15/2015 “*Legge provinciale per il governo del territorio*”
- **Umbria** – Art. 139 – LR 1/2015 “*Testo Unico governo del territorio e materie correlate*”
- **Valle d’Aosta** – Art. 78 – LR 11/1998 “*Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta*” come modificata dalla LR 17/2012
- **Veneto** – Art. 92 – LR.61/1985 “*Norme per l’assetto e l’uso del territorio*”

Scopri Praticus-TA, il software per i titoli abilitativi edilizia

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Aggiornato a luglio il Catalogo degli apparecchi domestici per gli incentivi del Conto Termico



Dal GSE il Catalogo aggiornato degli apparecchi domestici pre-qualificati per la produzione di energia termica: dalle caldaie a condensazione ai sistemi ibridi

Disponibile sul sito del GSE il nuovo Catalogo degli **apparecchi domestici pre-qualificati** per la produzione di energia termica previsto dal *dm 16 febbraio 2016* per accedere agli

incentivi del Conto Termico.

Il nuovo catalogo tiene anche conto delle novità del *conto termico relativo alle centrali a biomassa*; esse dal 1° gennaio 2019 dovranno essere dotate di apposita certificazione.

Ricordiamo che il decreto del 2016, nuovo **Conto termico 2.0**, incentiva gli interventi di efficienza energetica e rinnovabili (V. articolo “*Nuovo Conto termico 2.0 in Gazzetta: aumentano gli incentivi*”).

Tra le semplificazioni previste dal Conto termico 2.0 c'è l'introduzione del Catalogo dei prodotti pre-qualificati, ossia una lista di **prodotti idonei con potenza termica fino a 35 kW e 50 m<sup>2</sup> per i collettori solari**, per i quali si può usufruire di una procedura semiautomatica.

## Catalogo degli apparecchi domestici

Il GSE ha pubblicato il nuovo **Catalogo degli apparecchi domestici**, così suddiviso:

- **1C** – catalogo **caldaie a condensazione**
- **2A** – catalogo **pompe di calore**
- **2B** – catalogo **caldaie a biomassa**
- **2C** – catalogo **solare termico**
- **2D** – catalogo **scaldacqua pdc**
- **2E** – catalogo **sistemi ibridi**

Il catalogo contiene l'elenco di tutti gli apparecchi ad uso domestico rispondenti ai requisiti di conformità contenuti negli allegati al dm 16 febbraio 2016, il cosiddetto Conto termico 2.0, in vigore dal 2016, al fine di **semplificare la procedura di accesso agli incentivi** per l'installazione di apparecchi, macchine e sistemi per la produzione di energia termica.

Esso è stato compilato esclusivamente con i componenti già qualificati nelle istruttorie svolte dal GSE in applicazione del dm 28 dicembre 2012, rispondenti anche ai requisiti previsti dal dm 16 febbraio 2016 e si riferisce ai soli **interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza** in edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, dotati di impianto di climatizzazione:

- **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale** esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all'installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW
- **installazione di impianti solari termici** per la produzione di acqua calda sanitaria e/o ad integrazione dell'impianto di climatizzazione invernale, anche abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica per processi produttivi o immissione in reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento

Il Catalogo sarà aggiornato periodicamente, pertanto, sarà possibile far richiesta di inclusione di nuovi o ulteriori prodotti nelle successive versioni dello stesso secondo le modalità che saranno rese note dal GSE.

Per maggiori approfondimenti sul conto termico rimandiamo alla *guida del GSE ed al relativo articolo di BibLus-net*.

*Prova gratis Praticus-CT 2.0, il software per il calcolo incentivi Conto Termico*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)









nella misura di **16,00 euro per ogni foglio** ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al dpr 26 ottobre 1972, n. 642.

Per quanto riguarda gli **allegati tecnici** relativi alla denuncia dei lavori è stato precisato, che sono soggetti all'imposta di bollo **solo in caso d'uso**, cioè qualora ne sia richiesta la registrazione.

Ulteriori chiarimenti riguardano inoltre: opere in sopraelevazione, varianti e fine lavori.

*Prova gratis EdiLus-CA, il software per il calcolo strutturale degli edifici in cemento armato*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Decreto di attuazione della legge Crescita: i dettagli relativi ai fondi per i piccoli Comuni



Publicato il decreto con l'elenco degli interventi ammissibili al finanziamento destinato ai Comuni in tema di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

Nella Gazzetta n. 173/2019 è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) contenente, in allegato, l'**elenco degli interventi finanziabili** relativo ai fondi per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, in applicazione dell'art. 30 della *legge Crescita (n. 58/2019)*.

Ricordiamo che la norma assegna contributi in favore dei **Comuni**, nel limite massimo di **500 milioni di euro per il 2019**, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per la realizzazione di progetti di:

- **efficientamento energetico** – compresi interventi volti all'efficienza dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- **sviluppo territoriale sostenibile** – compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Nel dettaglio il decreto MISE ha 2 importanti allegati:

- l'allegato 1 riporta le tabelle con gli **interventi ammissibili** al finanziamento
- l'allegato 2 consiste in uno **schema di attestazione per l'erogazione della prima quota di contributo**.

### Ammontare del contributo

Il contributo è **attribuito a ciascun Comune sulla base della popolazione residente** alla data del 1° gennaio 2018, secondo i dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), come di seguito indicato:

**POPOLAZIONE RESIDENTE**

**CONTRIBUTO**

fino a 5000 abitanti	50.000 euro
tra 5001 e 10.000 abitanti	70.000 euro
tra 10.001 e 20.000 abitanti	90.000 euro
tra 20.001 e 50.000 abitanti	130.000 euro
tra 50.001 e 100.000 abitanti	170.000 euro
tra 100.001 e 250.000 abitanti	210.000 euro
superiore a 250.000 abitanti	250.000 euro

## Condizioni per accedere

I Comuni possono finanziare una o più opere pubbliche a condizione che esse:

- non abbiano già ottenuto un finanziamento a valere su fondi pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali o strutturali di investimento europeo
- siano aggiuntive rispetto a quelle già programmate sulla base degli stanziamenti contenuti nel bilancio di previsione dell'anno 2019.

Il Comune beneficiario è tenuto ad **iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 ottobre 2019**. I Comuni che non rispettano il termine decadono automaticamente dall'assegnazione del contributo.

L'erogazione avviene:

- per il 50%, previa richiesta da parte del MISE sulla base dell'attestazione dell'ente beneficiario dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori entro il termine suddetto
- a saldo, determinato come differenza tra la spesa effettivamente sostenuta per la realizzazione del progetto e la quota già erogata, nel limite dell'importo del contributo. Il saldo è corrisposto su autorizzazione del MISE anche sulla base dei dati inseriti, nel sistema di monitoraggio dall'ente beneficiario, in ordine al collaudo e alla regolare esecuzione dei lavori.

Per i Comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano i contributi sono erogati per il tramite delle Autonomie speciali.

## Interventi finanziabili

Gli interventi ammissibili al finanziamento, così come riportato nell'**allegato 1**, sono:

- interventi volti all'efficientamento dell'**illuminazione pubblica**, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica
- interventi volti all'installazione di impianti per la produzione di energia da **fonti rinnovabili**
- interventi in materia di **mobilità sostenibile**
- interventi per l'adeguamento e la **messa in sicurezza** di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale
- interventi per l'abbattimento delle **barriere architettoniche**
- interventi volti allo **sviluppo sostenibile**.

## Finanziamento annuale per i Comuni con meno di 1.000 abitanti

La legge Crescita inoltre prevede all'art. 14-bis. di:

*stabilizzare i contributi in conto capitale ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2020 è autorizzata l'implementazione del programma pluriennale per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1. A partire dall'anno 2020, le effettive disponibilità finanziarie sono ripartite con decreto del MISE, da emanare*



- violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento della figura del geologo quale “progettista specialista” e delle sue specifiche competenze professionali, nonostante l’attuale impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni così come aggiornate
- violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, per carente considerazione o, comunque, inadeguato riconoscimento dell’esigenza di eseguire accurati studi ed indagini geologiche, da trasfondere nella modellazione geologica, geotecnica e sismica, quali ineludibili elaborati di ogni livello di progettazione per le commesse pubbliche, ma anche per i lavori privati, nonostante la suddetta impossibilità di procedere ad una eterointegrazione delle Norme Tecniche per le Costruzioni così come aggiornate anche per tali aspetti
- violazione e falsa applicazione della vigente normativa primaria e secondaria, con conseguente eccesso di potere, che impone l’utilizzo dei metodi e dei procedimenti della geotecnica per i calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione nella misura in cui le Norme Tecniche per le Costruzioni prevedono l’utilizzo di relazioni, di correlazioni, di metodologie di natura empirica o di altri sistemi similari, non meglio specificati, per le verifiche di sicurezza e stabilità aventi rilevanza geotecnica, anche ai fini sismici.

Il TAR Lazio, con 2 precedenti Ordinanze (nn. 5304 e 5381 del 13 settembre scorso), aveva già ritenuto che **non esistessero elementi di evidenti lesioni della pubblica incolumità e dei diritti** paventati dai ricorrenti, tali richiedere la sospensione delle NTC 2018. Esclusi, quindi, questi elementi di gravità ed urgenza, i giudici avevano stabilito di trattare nel merito le altre questioni il 19 giugno 2019.

## Sentenza Tar Lazio

Con la sentenza n. 9850 del 25 luglio 2019 i giudici del Tar Lazio, definitivamente pronunciandosi sui motivi del ricorso, hanno in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto il ricorso dei geologi.

Nell’esaminare il caso i giudici hanno osservato che il ricorrente, ossia il CNG, quale componente effettivo del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ha partecipato alla redazione delle NTC impugnate, approvando il testo nella formulazione poi pubblicata in Gazzetta Ufficiale.

Inoltre, che le norme impugnate **non indicano che il geologo debba essere qualificato un mero collaboratore del progettista** né possono far assurgere il geologo alla figura di “progettista specialista”, ma si precisa che il modello geologico deve essere sviluppato in modo da costituire **elemento di riferimento per il progettista stesso**, quale elemento primario e imprescindibile, e che nella modellazione geotecnica è responsabile il progettista senza per questo svilire il ruolo del geologo né escludere alcuna qualificazione di quest’ultimo nell’ambito del progetto.

Secondo il Tar:

*nelle nuove NTC non c’è nessun accenno a mutamento di competenze, anche per il profilo progettuale e non vi è alcuna omissione in ordine alla mancata indicazione del geologo quale “progettista specialista”, dato che le stesse NTC non potevano “innovare” in tale senso. A conferma, i giudici di primo grado hanno rilevato che né nella normativa primaria richiamata dai ricorrenti (art. 3 della legge n. 112/1963 e art. 41 del D.P.R. n. 328/2001) né nelle sentenze del Consiglio di Stato evidenziate emerge la reclamata figura del “progettista specialista”.*

Piuttosto, continuano i giudici, una coerente interpretazione delle norme impugnate consente di ritenere che, laddove la conoscenza geologica del sito sia imprescindibile, ben possa il geologo svolgere la sua opera professionale **“in sinergia” con il progettista**.



## Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del contributo a fondo perduto:

- **tutte le imprese** operanti su tutto il territorio nazionale che, alla data di presentazione della domanda nonché al momento della concessione del contributo, possiedono i seguenti requisiti:
  - qualificarsi come micro, piccola o media impresa ai sensi della normativa vigente
  - non rientrare tra le imprese attive nei settori esclusi dall'articolo 1 del Regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 "De Minimis"
  - avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio
  - non essere destinatarie di sanzioni interdittive e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali
  - non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente
  - non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero, a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara l'aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune
- le **reti d'impresa** il cui contratto di rete prevede:
  - l'adesione esclusivamente di micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti indicati al comma 1 e un numero di imprese aderenti **non inferiore a tre**
  - obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva delle imprese aderenti coerenti con le finalità del progetto innovativo oggetto della domanda di contributo
  - una composizione soggettiva, articolazione di competenze e suddivisione di diritti e obblighi tra le imprese aderenti idonea alla realizzazione del progetto proposto
  - una durata conforme agli obiettivi e alle attività del processo innovativo da sviluppare
  - nel caso di "rete-contratto", la nomina dell'Organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con le forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero dello sviluppo economico, inclusi gli adempimenti procedurali di cui al presente decreto
  - una clausola con la quale le imprese aderenti alla rete, nel caso di recesso ovvero esclusione di uno dei soggetti partecipanti, ovvero di risoluzione contrattuale, si impegnano alla completa realizzazione del progetto, alla ripartizione dei costi del contratto di servizio di consulenza tra le rimanenti imprese aderenti alla rete, nonché a consentire l'ingresso e l'adesione di altre imprese alla rete in sostituzione di quelle che sono state estromesse dalla rete a causa di recesso, esclusione o risoluzione del contratto.

## Spese ammissibili

Sono ammesse al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le:

- **prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell'innovazione al fine di indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale** attraverso l'applicazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti:
  - big data e analisi dei dati
  - cloud, fog e quantum computing
  - cyber security
  - integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale
  - simulazione e sistemi cyber-fisici
  - prototipazione rapida
  - sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA)
  - robotica avanzata e collaborativa



- interfaccia uomo-macchina
  - manifattura additiva e stampa tridimensionale
  - internet delle cose e delle macchine
  - integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali
  - programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l'innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. "branding") e sviluppo commerciale verso mercati
  - programmi di open innovation
- per le **prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager al fine di indirizzarne e supportarne i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi**, compreso l'accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso:
    - l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell'organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell'impresa
    - l'avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all'apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all'utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l'equity crowdfunding, l'invoice financing, l'emissione di minibond.

## Innovation manager

L'*innovation manager* deve avere ampia, recente e provata esperienza manageriale maturata in contesti che hanno sviluppato innovazione, in particolare relativamente ad alcuni ambiti chiave del digitale e dell'industria 4.0; deve essere qualificato, indipendente e inserito temporaneamente nell'impresa o nel network di imprese che richiede il voucher, tramite un contratto di durata non inferiore ai nove mesi, laddove per manager dell'innovazione qualificato e indipendente si intende:

- un manager **iscritto nell'apposito elenco costituito dal Ministero dello sviluppo economico**

oppure

- un manager indicato, a parità di requisiti personali e professionali, da una società iscritta nello stesso elenco e che risulti indipendente rispetto all'impresa o alla rete che fruisce della consulenza specialistica.

## Agevolazioni

Per le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell'ammissione al contributo, rientrano nella definizione di micro e piccole imprese (raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003), il contributo in forma di *voucher* è riconosciuto **fino al 50%** delle spese ammissibili per l'acquisizione di consulenze specialistiche, ossia per l'inserimento temporaneo in azienda del consulente, per contratto di durata minimo di 9 mesi, nel **limite massimo di 40.000 euro**.

Il valore del voucher è variabile in base alla dimensione di impresa richiedente:

- micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40.000 euro
- medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25.000 euro
- reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80.000 euro

Nel periodo di funzionamento della misura, ciascuna impresa e ciascuna rete può presentare una sola domanda di ammissione al contributo.



## Requisiti per iscrizione elenco manager dell'innovazione

Possono presentare domanda di iscrizione all'**elenco dei manager per l'innovazione** costituito dal Ministero dello sviluppo le persone fisiche che soddisfano almeno uno dei seguenti requisiti:

- essere accreditate negli albi o elenchi dei manager dell'innovazione istituiti presso Unioncamere, presso le associazioni di rappresentanza dei manager o presso le organizzazioni partecipate pariteticamente da queste ultime e da associazioni di rappresentanza datoriali
- essere accreditate negli elenchi dei manager dell'innovazione istituiti presso le regioni ai fini dell'erogazione di contributi regionali o comunitari con finalità analoghe a quelle previste dal Voucher per consulenza in innovazione

coloro che risultino:

- essere in possesso di un dottorato di ricerca in settori relativi ad una delle seguenti aree scientifico-disciplinari: 01-Scienze matematiche e informatiche; 02-Scienze fisiche; 03-Scienze Chimiche; 05-Scienze Biologiche; 09-Ingegneria industriale e dell'informazione; 13-Scienze economiche e statistiche
- aver conseguito un master universitario di secondo livello in settori relativi ad una delle aree scientifico-disciplinari di cui alla precedente lettera a), nonché avere svolto in maniera documentabile incarichi, per almeno 1 anno, presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti impresa 4.0
- essere in possesso di laurea magistrale in settori relativi ad una delle aree scientifico-disciplinari di cui alla precedente lettera a), nonché avere svolto in maniera documentabile incarichi, per almeno 3 anni, presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti impresa 4.0
- aver svolto in modo documentabile, per almeno 7 anni, incarichi presso imprese negli ambiti di applicazione delle sopra citate tecnologie abilitanti impresa 4.0.

inoltre:

- le società operanti nei settori della consulenza
- i centri di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0
- i centri di competenza ad alta specializzazione
- gli incubatori certificati di start-up innovative

Tali soggetti nella domanda di iscrizione sono tenuti ad indicare, entro la misura massima di dieci nominativi, i manager in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, destinati allo svolgimento degli incarichi di consulenza oggetto di agevolazione.

Pertanto, le aziende individuate dal decreto potranno avviare domanda di ammissione presso il Mise, indicando l'Innovation manager, persona singola o società di consulenza, di cui intendono avvalersi; i manager dovranno essere scelti tra quelli accreditati negli albi o elenchi dei manager dell'innovazione istituiti in primo luogo presso le associazioni di rappresentanza dei manager.

Scopri usBIM.platform, la prima piattaforma collaborativa BIM in Italia

## Termini e modalità presentazione delle domande

Con **decreto direttoriale del 29 luglio 2019** il Mise disciplina le **modalità e i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all'elenco** dei manager qualificati e delle società di consulenza abilitati allo svolgimento degli incarichi manageriali oggetto delle agevolazioni.

In pratica, sono stabilite le disposizioni applicative del contributo a fondo perduto, in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese, per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale; in allegato al decreto:



## Guida

La Fondazione nazionale dei commercialisti ha pubblicato al riguardo un'utile guida che intende fornire una panoramica della disciplina relativa al trattamento fiscale degli immobili per l'esercizio delle attività soffermandosi, in particolar modo, sulle differenze di trattamento a seconda che l'immobile sia di tipo strumentale o utilizzato in uso promiscuo, distinguendoli a loro volta tra quelli di proprietà o in *leasing*.

Il documento fornisce, quindi, le regole per la deducibilità di:

- ammortamenti e canoni di locazione
- spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione
- plusvalenze e minusvalenze

### Ammortamenti e canoni di locazione

Nella guida è dettagliata la disciplina e le modifiche subite nel corso del tempo in relazione alla **deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di locazione** degli immobili sia strumentali che adibiti ad uso promiscui utilizzati nelle attività di lavoro autonomo, ossia:

- **immobili strumentali**, utilizzati direttamente dal lavoratore autonomo per l'esercizio esclusivo dell'attività, considerando a loro volta se sono
  - immobili di proprietà del lavoratore autonomo
  - immobili in *leasing*
- **immobili a d uso promiscuo**, destinati in parte all'attività professionale ed in parte a finalità, considerando a loro volta se sono
  - immobili di proprietà del lavoratore autonomo
  - immobili in *leasing*

### Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione

Il documento analizza, poi, le regole per la deducibilità delle spese di:

- ammodernamento
- ristrutturazione
- manutenzione

sostenute sugli immobili strumentali.

Chiarito, inoltre, che tale deducibilità dipende dalla natura delle spese stesse.

### Le plusvalenze e le minusvalenze

Il documento chiude con l'analizzare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dal realizzo degli immobili nell'ambito del reddito di lavoro autonomo.

Le plusvalenze relative a beni strumentali concorrono a formare reddito di lavoro autonomo, e quindi deducibili, se:

- realizzate mediante cessione a titolo oneroso
- realizzate mediante risarcimento, anche in forma di assicurazione, per la perdita o il danneggiamento dei beni
- i beni sono destinati al consumo personale o familiare dell'esercente l'arte o la professione o a finalità estranee all'esercizio dell'attività di lavoro autonomo

Le minusvalenze, sempre relative ai beni strumentali, sono deducibili solo se realizzate mediante:

- cessione a titolo oneroso
- risarcimento, anche in forma di assicurazione, per la perdita o il danneggiamento dei beni





Una novità che caratterizza questo aggiornamento di programma si trova nell'allegato che contiene un elenco di interventi per i quali finalizzare prioritariamente le risorse per progettazione per investimenti da inserire nei successivi aggiornamenti e nel prossimo Contratto di programma.

Tra le opere a cui si dà priorità c'è, ad esempio, la realizzazione di nuovi ponti sul Po, il potenziamento e la messa in sicurezza della Ss148 Pontina, la messa in sicurezza della rotonda Faustina di Lodi, un nuovo itinerario di collegamento Catanzaro-Crotone, viabilità di accesso all'hub portuale di Savona.

## **Rete Ferroviaria Italiana**

Il CIPE ha inoltre espresso parere favorevole sull'aggiornamento del **contratto di programma di RFI** sia per l'anno 2018 che per l'anno 2019.

L'aggiornamento prevede la contrattualizzazione di circa **15,4 miliardi di euro** (al netto di 503 milioni di definanziamenti), di cui di 7,3 miliardi di euro di investimenti da fondi di *legge di bilancio 2019* e 5,9 miliardi da legge di bilancio 2018, oltre a 2,2 miliardi di FSC 2014-2020.

Risorse che vengono impegnate, in particolar modo, per il recupero del **gap infrastrutturale del sud** (a cui è destinato circa il 51% delle nuove risorse), per accelerare l'installazione di tecnologie ERTMS (European Rail Traffic Management System) su tutta la rete, così da rendere il sistema ferroviario italiano tra i più avanzati al mondo per sicurezza, prestazioni ed efficienza, grazie a un investimento di 1,7 miliardi di euro finalizzato all'ammodernamento tecnologico di linee e di impianti ferroviari.

Dei 15,4 miliardi di euro complessivi in più previsti dall'aggiornamento, 2,5 miliardi vengono poi destinati all'**aumento della sicurezza**, con l'avvio, tra l'altro, di un importantissimo programma dedicato alla conservazione e all'efficientamento di oltre 19.000 opere tra ponti, viadotti e sottovia.

Il resto delle risorse verranno impiegate, in particolar modo, per valorizzare le ferrovie turistiche, interventi a supporto delle linee regionali, i principali nodi urbani, le nuove linee di Alta capacità e i collegamenti di ultimo miglio per porti, aeroporti e terminali.

Molte le opere a cui viene dato nuovo impulso e fondi nell'aggiornamento del contratto di programma, ritenute prioritarie e subito cantierabili.

Si punta molto sugli investimenti volti a garantire una connettività "a rete" su tutte le principali direttrici con l'obiettivo di aumentare progressivamente il numero di capoluoghi collegati tra loro in meno di 4 ore e mezzo. In questo senso l'aggiornamento del contratto di programma destina nuove risorse, ad esempio, al completamento della Napoli-Bari (2,1 miliardi) e del nuovo collegamento Palermo-Catania (2,985 miliardi di euro). Si completano le coperture del Terzo Valico dei Giovi sul Corridoio Reno-Alpi e del nodo di Genova (818 milioni) e proseguono le fasi per il completamento della velocizzazione Roma-Pescara (211 milioni), per il potenziamento della linea Gallarate-Rho (500 milioni) e per il quadruplicamento della Pavia-Milano Rogoredo (250 milioni).

## **Altre infrastrutture**

Il CIPE ha altresì approvato:

- una delibera contenente il criterio generale per l'accertamento e per la definizione dei rapporti economici riferibili alle società concessionarie autostradali limitatamente al periodo intercorrente tra la data di scadenza della concessione e la data di effettivo subentro del nuovo concessionario
- l'accordo di cooperazione relativo alla tratta autostradale A4 Venezia-Trieste, A23 Palmanova-Udine, A28 Portogruaro-Conegliano, A57 Tangenziale di Mestre per la quota parte e A34 raccordo Villesse-Gorizia – ex Autovie venete







L'UIT (Ufficio Ispettivo Territoriale) di Roma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha notificato alle società concessionarie autostradali di competenza le innovative linee guida per la **sostituzione e la riqualificazione delle barriere di sicurezza installate** sulle infrastrutture.

Il documento, emanato per le società concessionarie di competenza dell'UIT di Roma, sono sicuramente consultabili e **valide per tutte le strade ed autostrade italiane**.

Obiettivo delle linee guida è di ridurre ed evitare incidenti mortali che quotidianamente avvengono su strade ed autostrade, come la tragedia di Acqualonga (AV) nel 2013, quando un bus è deragliato sfondando proprio le barriere stradali e hanno perso la vita 40 persone.

La finalità è quella, quindi, di aumentare la messa in sicurezza delle infrastrutture, impartendo ai concessionari direttrici chiare e obbligandoli a sostituire le barriere di sicurezza vetuste esistenti con sistemi di nuova generazione più performanti, a partire dai tratti più pericolosi.

Le linee guida definiscono i criteri che consentono di **individuare le priorità degli interventi in base alla pericolosità delle arterie** grazie ad un **indice di prestazione generale** che serve a calcolare:

- la velocità del progetto
- il tasso di incidente del tratto
- la classe di contenimento della barriera ed esposizione della strada stessa (ad esempio in prossimità di ferrovie, ospedali, scuole o aree urbanizzate).

*Prova gratis CerTus-LdL, il software per la sicurezza nei luoghi di lavoro*

*Clicca qui per accedere al sito del Mit*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



## Contatore Conto Termico 2.0, aggiornato al 1° luglio 2019



I dati aggiornati del contatore Conto Termico 2.0: 226.438 le richieste di incentivi pervenute per un complessivo di incentivi impegnati pari a 626 milioni di euro

Il GSE ha aggiornato il contatore *Conto Termico 2.0* (dm 16 febbraio 2016) che consente di monitorare l'andamento degli incentivi impegnati attraverso il meccanismo che supporta la realizzazione di interventi di efficienza energetica e impianti termici alimentati a fonti rinnovabili presso privati e pubbliche amministrazioni.



- la **UNI/TR 11752:2019** – Locali destinati al posizionamento di generatori di vapore e/o acqua surriscaldata e delle attrezzature ausiliarie
- la **UNI 8065:2019** – Trattamento dell'acqua negli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, per la produzione di acqua calda sanitaria e negli impianti solari termici

## UNI/TR 11752:2019

Il rapporto tecnico fornisce indicazioni sulle **caratteristiche dei locali in cui sono allocati generatori** di vapore e/o di acqua surriscaldata e le eventuali attrezzature accessorie in relazione al rischio derivante dall'esercizio in pressione.

Si applica ai locali chiusi e, ove pertinente, a quelli aperti nei quali sono allocati i generatori.

Sono esclusi dal campo di applicazione del rapporto tecnico i locali che ospitano:

- generatori con pressione massima ammissibile (PS) non superiore a 0,5 bar
- generatori il cui volume complessivo sia inferiore o uguale a 25 litri e la cui pressione massima ammissibile non superi 32 bar
- generatori di vapore d'acqua o di acqua surriscaldata per i quali il prodotto della pressione ammissibile per il volume complessivo non superi i 300 bar x L e la cui pressione non superi i 10 bar
- generatori aventi volume minore o uguale a 5 litri indipendentemente dal valore di PS, e comunque generatori aventi potenza termica nominale inferiore o uguale a 35 kW a condizione che siano installati singolarmente e non in batteria.

## UNI 8065:2019

La norma nello specifico fornisce la definizione e la determinazione delle **caratteristiche chimiche e chimico-fisiche delle acque impiegate negli impianti** per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda sanitaria, con temperatura massima di 110°C e negli impianti solari termici per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda sanitaria.

Inoltre si forniscono:

- una descrizione dei sistemi di trattamento dell'acqua
- le modalità di controllo nonché le relative frequenze.

La norma ha lo scopo di:

- fissare i limiti dei parametri chimici e chimico-fisici delle acque negli impianti in oggetto per ottimizzarne il rendimento e la sicurezza, per preservarli nel tempo, per assicurare duratura regolarità di funzionamento anche alle apparecchiature ausiliarie e per minimizzare i consumi energetici integrando così leggi e norme vigenti
- dare indicazioni per una corretta progettazione e installazione dei sistemi di trattamento dell'acqua
- dare indicazioni per il lavaggio e la messa in servizio degli impianti di nuova realizzazione o modificati
- dare indicazioni per il risanamento di impianti esistenti, per esempio con problemi di incrostazione, corrosione o crescite biologiche
- indicare i metodi di controllo per una corretta gestione dei sistemi di trattamento dell'acqua anche durante i periodi di arresto
- fornire le indicazioni minime per la corretta messa in servizio, gestione e manutenzione dell'impianto.

Sono escluse dal campo di applicazione della presente norma le reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento come definite dalla legislazione vigente.

*Prova gratis Impiantus-IDRAULICO, il software per la progettazione impianti idraulici*

[Clicca qui per accedere ai contenuti completi e scaricare gli allegati](#)



Aggiungi l'indirizzo e-mail [biblus-net@accasoftware.it](mailto:biblus-net@accasoftware.it) alla tua rubrica per ricevere regolarmente le newsletter.

Per visualizzare le newsletter precedenti, [consulta l'archivio on line](#).

Per pubblicare le notizie di BibLus-net sul tuo sito web, [clicca qui e avvia la composizione guidata](#)

Tutti i contenuti di BibLus-net sono di proprietà di ACCA software S.p.A. e possono essere riprodotti senza autorizzazione di ACCA software S.p.A. a condizione che sia chiaramente riportata la fonte: "BibLus-net - ACCA software - biblus.acca.it". ACCA software S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni derivanti dall'uso professionale delle informazioni pubblicate. [Leggi le condizioni d'uso](#).

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI" e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI", l'Interessato può richiedere di non ricevere più in futuro ulteriori informazioni [cliccando qui](#)

